



Il Sindaco

Oggetto: Misure temporanee omogenee dal 22 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale di cui alla delibera regione n. 7095/2017 in attuazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

IL SINDACO

Premesso che, al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

Rilevato che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Dato atto che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;

Considerato che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

Rilevato che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati monitorati e validati da ARPA Lombardia siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM 10 rilevati quotidianamente



COMUNE DI
BRESCIA

Il Sindaco

dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;

Rilevato che Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017 ha approvato lo schema del suddetto "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto poi in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

Rilevato altresì che con la DGR 7095 del 18 settembre 2017 come integrato dalla DGR n. 712 del 30/10/2018, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto;

Considerato che la DGR ha stabilito che tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello);

Dato atto, altresì, che la DGR stabilisce che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Dato atto che la D.G.R. n. 449/2018 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), nel quale sono previste le misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare la limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, con il conseguente miglioramento dello stato della qualità dell'aria.

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1022 del 21/04/2020 che ha approvato la risoluzione concernente le misure di sostegno ai cittadini colpiti dalla crisi per l'emergenza



Il Sindaco

sanitaria causata dall'epidemia da COVID-19, che impegna la Giunta a sospendere e rinviare le limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel previste a partire dal 1° ottobre 2020;

Richiamata la DGR XI/3606 del 28/09/2020 che, richiamata la DCR n.1022/2020 e valutando le criticità sanitarie ed economiche conseguenti all'epidemia da Covid-19, a partire dall' 11 gennaio 2021:

- estende a tutto l'anno le limitazioni alla circolazione di tutti i veicoli Euro 3 diesel nei comuni di Fascia 2;
- stabilisce la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale nei comuni di Fascia 1 e nei 5 comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2;
- estende a tutto l'anno le limitazioni ai veicoli Euro 1 benzina nei Comuni di Fascia 1 e 2
- individua per ogni categoria e classe di veicolo limitato le soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In;
- estende le limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In;
- definisce disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In.

Preso atto che la deroga MOVE-IN non si applica, tuttavia, nel caso di attivazione delle misure temporanee di cui alla presente ordinanza;

Vista l'ordinanza sindacale n. 243457/2020 del 29/10/2020 di pari oggetto della presente valida dal 1/11/2020 al 10/01/2021;

Vista l'ordinanza n.675 del 08/01/2021 del Presidente della Regione Lombardia con la quale la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli euro 4 diesel nei comuni di fascia 1 e nei comuni con più di 30.000 abitanti di fascia 2 stabilita dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, viene applicata dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria Covid 19;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste le DGR n. 7635/ 2008 e DGR n. 2578/2014;

Vista la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;

Vista la DGR n. X/7095 del 18/09/2017;

Vista la DGR n. 449 del 2 agosto 2018;



Il Sindaco

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 26 dello Statuto del Comune di Brescia.

ORDINA

dal 22 gennaio 2021 al 31 marzo 2021:

1. MISURE DI PRIMO LIVELLO - Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore (sabato, domenica e festivi compresi) le seguenti misure definite di 1 livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalla DGR n. 2055 del 31/07/2019 (1) e dalla DGR n.7095 del 18/09/2017, e precisamente:
 - a. Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva fino a Euro 4 diesel compreso, in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva fino a Euro 3 diesel compreso, dalle 8.30 alle 12.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla DGR XI/2055 del 31/07/2019, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive. La limitazione in esame non riguarda i seguenti tratti viari:

- autostrade;
- strade di interesse regionale RI (Tangenziale Sud);
- Tangenziale Ovest, via Oberdan nel tratto tra Tangenziale Montelungo e la Tangenziale Ovest, Tangenziale Montelungo tratti di collegamento tra le autostrade e la Tangenziale Sud e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni metropolitane e precisamente:
 - al Piazzale antistante l'Ortomercato per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Orzinuovi;
 - ai parcheggi della stazione metropolitana di via Chiappa per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Serenissima ai parcheggi posti a est dell'area spettacoli viaggianti di via Borgosatollo nonché ai parcheggi della stazione metropolitana Poliambulanza per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Dario Morelli;
 - parcheggi della stazione metropolitana Prealpino per i veicoli provenienti dalla Valtrompia o comunque da nord rispetto alla città capoluogo.



Il Sindaco

- b) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa:(in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti fino alla classe 3 stelle compresa in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM n. 186 del 7/11/2017 attuativo dell'articolo 290, comma 4. del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- c) divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

(1) L'allegato 1 alla DGR XI 2055 del 31/07/2019 prevede le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

AUTOVEICOLI: nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali. dalle 7.30 alle 19.30. dal 1 gennaio al 31 dicembre non possono circolare:

gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1):

gli autoveicoli diesel (cioè alimentati a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE.

96/I/CEE. riga B. oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE) ed Euro 3 (omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE. 99/102/CE fase A. 2001/1/CE fase A.

2001/27/CE. 2001/100/CE fase A. 2002/80/CE fase A. 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio)

MOTOVEICOLI e CICLOMOTORI

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0. è vigente fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale (Al. A2. B. C1 e C2). da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00:
- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro I. dal 1 ottobre al 31 marzo. è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali. dalle 7.30 alle 19.30: AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL): è vigente il fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0. Euro I ed Euro 2 diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.



COMUNE DI
BRESCIA

Il Sindaco

2. **MISURE DI SECONDO LIVELLO** - Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM 10 di 50 microgrammi/m³ per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore (sabato, domenica e festivi compresi) le seguenti misure definite di 2° livello da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì). Si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto da a) ad h) con le seguenti estensioni:
- i) Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva fino a Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali fino a Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 —18.30 ed Euro 4 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 — 12.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al precedente punto 1 a);
 - j) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
3. A seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia. l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata. rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2). come segue:
se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti. il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

AVVISA

che il rientro da un livello di criticità. qualunque esso sia, potrà avvenire nel rispetto delle condizioni già stabilite, e sotto riportate, mediante un controllo quotidiano:

- 1) se la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.



Il Sindaco

AVVERTE

che l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e i) sarà punita ai sensi dell'art. 7. comma 1 lett. b) e 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 168,00 (pagamento entro 5 giorni di euro 117,60) fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;

che l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), 0, e j) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 80 a euro 500.00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvati, se del caso, da tecnici abilitati.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Emilio Del Bono

Il Dirigente
D.ssa Daria Rossi